

Allegato A alla delibera n. 12/23/CIR

Regolamento sull'utilizzo dei caratteri alfanumerici che identificano il soggetto mittente nei servizi di messaggistica aziendale (SMS ALIAS)

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, si definiscono:
 - a) *Codice*: Codice delle comunicazioni elettroniche contenuto nel d.lgs. n. 259 del 1° agosto 2003;
 - b) *Piano di numerazione*: Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A;
 - c) *CLI - Calling line identification*: identificazione della linea/soggetto originante una comunicazione;
 - d) *Alias*: stringa di caratteri con codifica alfanumerica trasmessa nel campo previsto per l'invio del *CLI* nelle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati;
 - e) *Alias univoco*: *Alias* vincolato ad essere in uso da parte di un solo *UM*;
 - f) *Alias non univoco*: *Alias* che può essere in uso da parte di più *UM*;
 - g) *Utente*: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
 - h) *Utente finale*: un utente che, nell'ambito della fornitura del servizio, non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - i) *Consumatore*: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;
 - j) *Messaggistica*: la comunicazione di tipo SMS/MMS o trasmissione dati di tipo messaggio;
 - k) *Messaggistica aziendale (MA)*: messaggistica originata da parte di soggetto non consumatore, quali imprese e professionisti nell'esercizio della loro professione;
 - l) *Messaggistica aziendale con Alias (MAA)*: messaggistica aziendale con *Alias* nel

campo *CLI*;

- m) *Servizio di messaggistica*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica;
- n) *Servizio di messaggistica aziendale*: servizio che consente la trasmissione di messaggistica aziendale;
- o) *Servizio di messaggistica aziendale con Alias*: servizio di messaggistica aziendale che utilizza *Alias*;
- p) *Utente finale Mittente originante la messaggistica aziendale con Alias (UM)*: soggetto che usufruisce del servizio di messaggistica aziendale con *Alias* ovvero che chiede l'invio della messaggistica aziendale che utilizza gli *Alias*;
- q) *Utente finale Destinatario della messaggistica (UD)*: utente finale destinatario di messaggistica;
- r) *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*: soggetto che offre servizi di messaggistica aziendale con *Alias*, cioè che trasmette come originazione messaggistica aziendale con *Alias* per conto di *UM*;
- s) *Fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS)*: *FS* che usa servizi di messaggistica aziendale con *Alias* dove l'*UM* è se stesso e non offre servizi di messaggistica aziendale con *Alias* ad altri *UM*;
- t) *Fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*: soggetto intermedio tra *FS* e *FC* che riceve e ritrasmette messaggistica;
- u) *Fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*: soggetto che consegna la messaggistica al destinatario;
- v) *Registro*: Registro istituito dall'AGCOM per la memorizzazione e consultazione degli *Alias*;
- w) *Periodo di latenza*: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di un *Alias* univoco;
- x) *PEC*: Posta Elettronica Certificata;
- y) *INI-PEC*: Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello sviluppo economico.
- z) *SIM italiana*: *SIM* con *IMSI* avente *MCC* assegnato all'Italia.
- aa) *SIM estera*: *SIM* con *IMSI* avente *MCC* non assegnato all'Italia.

Art. 2 (Ambito di applicazione e principi generali)

1. Il presente provvedimento disciplina l'utilizzo di *Alias* nei servizi di messaggistica di cui all'art. 1, comma 1, *lett. j*).
2. Alla delibera n. 8/15/CIR, allegato A, art. 6, è aggiunto il seguente comma: "I servizi di messaggistica sono forniti utilizzando come *CLI* esclusivamente numerazione E.164. Eccezioni a questa norma, cioè l'utilizzo di codifica non decimale, sono consentite solo nel rispetto della delibera n. 12/23/CIR", che integra il Piano di numerazione.
3. Un soggetto che fornisce servizi di messaggistica, anche aziendale, senza essere iscritto nel *Registro*, utilizza per il *CLI* esclusivamente codifica decimale in accordo con il Piano di numerazione.
4. Non è consentito associare *Alias* a SIM. Pertanto, l'*Alias* non può sostituire un numero E.164 associato ad una SIM, ovvero l'*Alias* non può essere utilizzato come *CLI* per la messaggistica originata da o riconducibile a un terminale avente una SIM.
5. L'invio di *Alias* come *CLI* è ammesso esclusivamente per i servizi di messaggistica per i quali non è previsto che i destinatari formulino una risposta utilizzando il *CLI* come destinazione, definiti anche come servizi "*Application to Person (A2P)*".
6. Un *Alias* può essere utilizzato solo in sostituzione di una numerazione E.164 con codice: 0, 3, 40, 43, 5, 800 o 803, nonché, limitatamente alla fornitura di servizi di bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, ovvero di pagamento parcheggi e pedaggi pubblici, con codice 48. I servizi di *MAA* sono offerti nel rispetto di tutte le norme relative alle numerazioni alle quali si sostituiscono.
7. È vietato l'uso di *Alias* nella messaggistica senza la preventiva registrazione dell'*Alias* stesso nel relativo *Registro* gestito dall'Autorità.
8. Esclusivamente *FS* e *FSESS* possono registrare *Alias* nel *Registro*.
9. I fornitori di servizi mobili e personali, anche senza propria rete, sono definiti come *FC*.
10. Tutti i soggetti, indipendentemente dai ruoli svolti e dai servizi forniti, che ricevono messaggistica dall'estero devono effettuare il blocco della messaggistica nel caso in cui l'identificativo del mittente sia in formato non numerico, salvo eventuali eccezioni definite nel manuale operativo del *Registro* come nel caso di SIM in roaming internazionale.

Art. 3 (Definizione dei ruoli nella fornitura del servizio di messaggistica aziendale)

1. Nell'ambito della fornitura e gestione di servizi di *MAA* possono essere esercitati esclusivamente i seguenti ruoli:
 - a) *utente mittente originante messaggistica aziendale con Alias (UM)*;
 - b) *fornitore di servizi di messaggistica aziendale con Alias (FS)*;
 - c) *FS avente come UM esclusivamente se stesso (FSESS)*;
 - d) *fornitore del servizio di transito di messaggistica (FT)*;
 - e) *fornitore del servizio di consegna di messaggistica (FC)*;
 - f) *utente finale destinatario della messaggistica (UD)*.
2. L'*UM* invia la messaggistica con *Alias* per il tramite di *FS* con cui ha un contratto di fornitura del servizio di *MAA*.
3. Il *FS* svolge il compito di dare in uso *Alias* all'*UM* e, su richiesta dello stesso, *dopo preventiva relativa registrata nel Registro istituito dall'AGCOM*, di inviare *MAA* all'*UD*. A tal fine, il *FS* consegna tale messaggistica a un *FC*, eventualmente per il tramite di uno o più *FT*.
4. Il *FT* svolge il compito di rilanciare la messaggistica nella catena impiantistica dal *FS* al *FC*. Il *FT* riceve *MAA* da un *FS* o da un altro *FT* e la rilancia, senza modifiche, al *FC* o ad altro *FT*.
5. Il *FC* svolge il compito di consegnare la messaggistica, ricevuta dal *FS*, eventualmente per il tramite di uno o più *FT*, all'*UD*.
6. L'*UD* è un utente finale destinatario. Tale soggetto riceve la *MAA* per il tramite del prescelto *FC*.
7. Un soggetto può svolgere anche più di uno dei ruoli di cui al presente articolo, acquisendo i diritti e assumendosi gli obblighi e le responsabilità relative ad ognuno dei ruoli svolti.
8. Sono rese pubbliche le liste dei soggetti che svolgono i seguenti ruoli:
 - a) *FS*, escludendo tra questi quelli che svolgono il ruolo di *FSESS*;
 - b) *FSESS*.
9. Tutti gli operatori che ricevono *MAA*, indipendentemente dal protocollo utilizzato, da soggetti non aventi la necessaria autorizzazione generale acquisita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy devono bloccare la *MAA* proveniente da

quest'ultimi soggetti ed impedirne la consegna all'utente finale destinatario.

Art. 4 (*Registro degli Alias*)

1. Il *Registro* è istituito e gestito dall'Autorità secondo i seguenti principi e criteri di funzionamento.
2. I soggetti che operano in almeno uno dei ruoli tra *FS* e *FSESS* si iscrivono al *Registro* fornendo i dati richiesti all'atto della registrazione ed illustrati anche nel relativo manuale di gestione. Nel *Registro* potrà essere presente la lista dei soggetti che svolgono i diversi ruoli identificati all'articolo 3, oltre che l'informazione di quali soggetti ricevono *MA* da soggetti che non hanno acquisito l'autorizzazione generale a fornire reti o servizi acquisita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3. I soggetti che svolgono almeno uno dei ruoli tra *FS*, *FSESS* e *FC* sono muniti di autorizzazione generale per fornire servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 11 del Codice e sono iscritti al *Registro* degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall'Autorità.
4. I soggetti che svolgono il ruolo di *FT* devono aver ottenuto l'autorizzazione generale pe/r fornire reti e/o servizi di comunicazione elettronica di cui all'art. 11 del Codice ed essere iscritti al *Registro* degli Operatori di Comunicazione (ROC) istituito dall'Autorità.
5. Il *Registro* consente che il medesimo *Alias* già attribuito ad un *UM* sia registrabile da parte di più *FS* per il medesimo *UM*.
6. Il medesimo *Alias*, di tipo univoco, è attribuibile ad un solo *UM*. Il medesimo *Alias*, di tipo non univoco, è attribuibile a più *UM*.
7. I soggetti che operano in almeno uno dei ruoli tra *FS*, *FSESS*, *FT* o *FC* sono tenuti al rigoroso rispetto delle regole operative di utilizzo del *Registro* contenute anche nei manuali di gestione predisposti e pubblicati dalla Direzione competente dell'Autorità.
8. In caso di temporanea indisponibilità del *Registro*, non si può procedere ad alcuna registrazione.
9. Per evitare elevati volumi di utilizzo del *Registro* ed una difficoltosa lettura dei risultati delle ricerche, potranno essere impostate limitazioni alle azioni eseguibili dai singoli *FS* per le cancellazioni e successive registrazioni di medesimi *Alias*, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 14.

10. I soggetti che si iscrivono al *Registro* indicano un proprio indirizzo *PEC* aziendale. Tale *PEC* è registrata nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (*INI-PEC*) istituito dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy). I soggetti che svolgono il ruolo di *FS* specificano, in fase di iscrizione al *Registro*, anche l'indirizzo della *home page* del proprio sito *web* dove viene offerto il servizio. Il sito *web* riporta i dati aziendali del *FS*, ovvero tutte le informazioni utili a verificare che il sito sia gestito dal *FS* e sia relativo a tutte le attività e i servizi forniti.
11. In caso di cessazione delle attività di un *FS*, le relative registrazioni degli *Alias* e degli *UM* devono essere cancellate entro e non oltre la fine delle attività operative;
12. L'Autorità, nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte degli operatori, provvede alla cancellazione d'ufficio delle registrazioni dei *FS* che hanno cessato l'attività.
13. I caratteri utilizzabili per la definizione degli *Alias* non devono includere caratteri che possano generare confusione nell'utente finale ai fini dell'individuazione certa del mittente del messaggio.

Art. 5 (Obblighi dell'utente mittente originante messaggistica aziendale con *Alias*)

1. Gli *Alias* possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti che non risultano consumatori finali e sono utilizzati dagli stessi in qualità di *UM*, nel rispetto delle norme di cui al presente provvedimento.
2. L'*UM* può ottenere *Alias* in attribuzione esclusivamente da *FS* e non può a sua volta dare *Alias* in attribuzione o uso ad altri soggetti ovvero inviare SMS per conto di altri soggetti. L'*UM*, che ha registrato un *Alias* univoco che identifica l'*UM* e non un servizio, può delegare altro *UM* ad inviare SMS con il proprio *Alias*. Allo scopo l'*UM* che ha in uso l'*Alias* univoco deve chiedere al *FS* deputato ad offrire il servizio all'*UM* che viene delegato e a cui, pertanto, viene consentito l'uso del proprio *Alias*, di registrarlo tra i soggetti che possono far uso di tale proprio *Alias*. L'*UM* rimane comunque co-responsabile dell'uso dell'*Alias* e dei rapporti con i *FS*.
3. L'*UM* comunica al *FS* la propria denominazione, tutti i dati camerali che lo identificano, le informazioni per essere contattato da *UD*, nonché eventuali ulteriori informazioni secondo quanto previsto al successivo art. 6 comma 4, per quanto di competenza, e nei manuali operativi predisposti dall'Autorità.

4. L'*UM* per ottenere un *Alias* in attribuzione deve disporre anche di una *PEC* intestata all'*UM* stesso con cui interagire con il prescelto o i prescelti *FS* ed eventualmente con l'Autorità. Tale *PEC* è registrata in *INI-PEC*, in qualità di impresa o di professionista.
5. L'*UM* accetta esplicitamente che i dati forniti al *FS*, richiesti ai sensi del presente provvedimento e dei manuali operativi, siano pubblicabili. L'*UM* fornisce, inoltre, l'assenso in merito alla circostanza che la messaggistica sia soggetta a processi per l'individuazione del reale soggetto origine della messaggistica.

Art. 6 (Obblighi del fornitore del servizio di messaggistica aziendale con *Alias*)

1. Il *FS* e il *FSESS* hanno l'obbligo di iscriversi al *Registro*.
2. Il *FS* concede l'uso di *Alias* ad *UM*, nel rispetto del presente provvedimento, e a condizione che abbia un contratto con quest'ultimo per la fornitura di un servizio di *MAA* e il *FS* abbia verificato che sia rispettato quanto previsto all'art. 5 e all'art. 10. È responsabilità del *FS* informare l'*UM* ed assicurarsi che lo stesso accetti le condizioni di cui all'art. 5 prima di effettuare registrazioni di *Alias*, nonché che l'*UM* rispetti le condizioni di cui all'art. 5 anche dopo l'assegnazione, in caso di variazioni dei dati. Il *FS* provvede immediatamente a comunicare all'Autorità eventuali violazioni dell'art. 5, comma 2, da parte degli *UM*. Il *FS* concede l'uso di *Alias* esclusivamente qualora la richiesta sia per l'uso da parte dell'*UM* stesso e rigetta qualsiasi richiesta di registrazione effettuata da un soggetto terzo per conto dell'*UM*, anche in presenza di delega espressa dell'*UM*.
3. Il *FS* informa, prima della sottoscrizione con l'*UM*, che l'*Alias* può essere utilizzato esclusivamente per attività proprie ed è vietato l'uso per conto di soggetti terzi ad eccezione dei casi di cui all'art. 5, comma 2, in cui è previsto l'uso sia da parte dell'*UM* che da parte di soggetti che collaborano con questo. Le informazioni relative ai soggetti che collaborano con l'*UM* e possono utilizzare l'*Alias* indicato sono registrate, prima del relativo utilizzo, nel *Registro*.
4. Il *FS* costituisce un elenco che riporta per ciascun *Alias* almeno le seguenti informazioni:
 - i) *Alias*,
 - ii) uno dei numeri E.164 associati all'*Alias*;
 - iii) i seguenti dati dell'*UM* a cui è dato in uso l'*Alias*:
 - 1) l'esatta denominazione dell'*UM*, quale risulta dai pubblici registri;

- 2) indirizzo della sede legale;
 - 3) Codice Fiscale;
 - 4) Partita IVA, qualora esistente;
 - 5) *PEC* in accordo all'articolo 5;
- iv) le modalità con cui la clientela può contattare l'*UM* e in particolare:
- 1) numero telefonico,
 - 2) e-mail,
 - 3) *PEC*, eventualmente uguale a quella di cui al punto iii),
 - 4) indirizzo del sito *web*, qualora esistente;
- v) indicazione se l'*Alias* è univoco o non univoco. I numeri E.164 associati all'*Alias* appartengono esclusivamente ad archi di numerazione assegnati dall'Amministrazione competente direttamente al *FS*, oppure, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di numerazione di cui all'allegato A della delibera n. 8/15/CIR, art. 4, comma 14, ad archi di numerazione il cui utilizzo è stato consentito al *FS* dal soggetto che ha ricevuto i relativi diritti d'uso direttamente dall'Amministrazione competente.
5. Il *FS* assicura la correttezza dei dati forniti dall'*UM* richiedente l'*Alias* anche verificando la corrispondenza con i dati presenti nei pubblici registri, si assicura dell'identità del soggetto sottoscrittore della richiesta e che lo stesso sia il legale rappresentante del soggetto richiedente, quale risulta dai pubblici registri. Il *FS* nei casi in cui la verifica non sia possibile o fallisca non procede alla registrazione degli *Alias* nel *Registro*.
 6. Il *FS* prima di attribuire *Alias* ad un *UM* verifica i dati di cui al comma 4, punto iii).
 7. Il *FS* associa ad un *Alias* uno o più numeri E.164, purché dello stesso tipo, cioè dello stesso articolo del Piano di numerazione, a questo assegnati, ai sensi dell'art. 3 del Piano di numerazione ed assicura che tali numeri E.164 sono dati in uso ad un unico *UM*. Ad un numero E.164 assegnato ad un *FS*, lo stesso può associare più *Alias* per essere utilizzati dall'*UM* a cui è dato in uso tale numero E.164. Per ogni *Alias* viene indicato per la registrazione nel *Registro* uno solo dei numeri E.164 associati all'*Alias*.
 8. Il *FS* registra i dati di cui al comma 4 nel *Registro* dopo aver verificato la correttezza dell'assegnazione dell'*Alias* all'*UM* e aver verificato il rispetto delle norme del presente provvedimento e delle regole operative contenute nei manuali predisposti dalla Direzione competente dell'Autorità.

9. Il *FS* mantiene aggiornate le informazioni di cui al comma 4 contenute nel *Registro* e cancella l'*Alias* entro due giorni lavorativi da quando è stata attuata la cessazione, salva l'eventuale momentanea indisponibilità del *Registro*. Il *FS* limita le registrazioni, le modifiche e le ricerche nel *Registro* a quelle necessarie per la corretta gestione dei dati nel *Registro* in base alle richieste degli *UM*. Il *FS* non cancella e successivamente registra il medesimo *Alias* senza variazioni di dati.
10. Il *FS* informa la propria clientela che lo stesso può consentire l'invio di *MAA* solo dopo che lo stesso abbia provveduto a confermare al cliente la registrazione con successo del relativo *Alias* nel *Registro* da parte sua per tale *UM*. Chiarisce, altresì, che una eventuale precedente registrazione dell'*Alias* da parte di altro *FS* non abilita il *FS* all'invio di messaggistica con tale *Alias*.
11. Il *FS* invia *MAA* esclusivamente per gli *Alias* che ha registrato e non cancellato per ogni suo singolo *UM* e blocca eventuali tentativi di invio di qualsiasi *Alias* che non rientri in tale casistica.
12. Il *FS*, nel trasmettere *MAA* diretta ad un *UD*, consegna la *MAA* esclusivamente a soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente a *FT* o *FC*.
13. Il *FSESS* è un *FS* e, pertanto, è soggetto alle medesime norme di un *FS*, di cui alla presente delibera, per quanto applicabili. Il *FSESS* registra *Alias* esclusivamente nel caso in cui l'*UM* è se stesso e non consente l'uso di *Alias* a soggetti terzi ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 5, comma 2, per *Alias* che identificano il *FSESS* stesso.
14. Nel caso di cessazione dell'attività di un *FS*, lo stesso informa con almeno 15 giorni di anticipo l'Autorità e i propri utenti affinché possano registrare gli *Alias* con altri *FS*. A seguito della cessazione, le relative registrazioni degli *Alias* e degli *UM* sono cancellate dal *Registro*.
15. Il *FS* specifica, in fase di iscrizione al *Registro*, anche l'indirizzo della home page del proprio sito *web* dove viene offerto il servizio. Il sito *web* riporta tutte le informazioni camerali che identificano il *FS* tra i quali denominazione sociale, CF, P.IVA e *PEC*. Il *FS* pubblica il collegamento diretto alla pagina del sito dell'Autorità che riporta la delibera di approvazione del presente regolamento nelle pagine relative all'offerta di messaggistica aziendale e, in assenza di tali pagine, nella *home page* del sito *web* del *FS*.

Art. 7 (Obblighi del fornitore del servizio di transito di messaggistica)

1. Il *FT* blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da *FS* o da altro *FT*. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità.
2. Il *FT* inoltra la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente a soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente a *FC* o altro *FT*.
3. Eventuali eccezioni ai precedenti commi 1 e 2 sono definite dall'Autorità, nel manuale di gestione, con riferimento alla messaggistica indirizzata a SIM in roaming internazionale.
4. Il *FT* nel rilanciare la messaggistica non altera in nessun modo il campo *CLI* e/o la sua codifica.

Art. 8 (Obblighi del fornitore del servizio di consegna di messaggistica)

1. Il *FC* può ricevere nella propria rete messaggistica ai fini della consegna alla propria clientela esclusivamente in presenza di accordi contrattuali con il soggetto che intende inviare messaggistica alla propria clientela; pertanto, blocca messaggi provenienti da soggetti con cui non ha sottoscritto accordi contrattuali.
2. Il *FC* consegna *MAA* alla propria clientela e, ove applicabile, può consegnarla alla clientela dei fornitori di servizi mobili virtuali della propria rete.
3. Il *FC* blocca la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se non ricevuta da soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da *FS* o *FT*. I messaggi bloccati sono inseriti in un elenco e sono mensilmente comunicati all'Autorità.
4. Il *FC* consegna all'utenza finale la messaggistica con codifica non decimale esclusivamente se ricevuta da soggetti in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e specificamente da *FS* o da *FT*.
5. Eventuali eccezioni ai precedenti commi 3 e 4 sono definite dall'Autorità, nel manuale di gestione, con riferimento alla messaggistica indirizzata a SIM in roaming internazionale.
6. Il *FC* è esonerato dall'obbligo di cui al precedente comma 3, qualora sia interconnesso e possa ricevere messaggistica esclusivamente da *FS* o *FT* in possesso dell'autorizzazione generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

7. Su richiesta dell'Autorità vengono identificati gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei *MAA* coinvolgendo a ritroso i soggetti interessati partendo dal *FC* che ha consegnato la *MAA* e risalendo a ritroso sino al *FS*, che fornirà i dati relativi al soggetto origine della *MAA*. Ulteriori dettagli relativi alle modalità operative sono definiti nella guida. L'Autorità si riserva di estendere la previsione consentendo che la richiesta possa pervenire da un *UD* tramite il *Customer care* del proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
8. Il *FC* fornisce al proprio cliente finale, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio *Customer care*, i dati registrati nel *Registro* relativamente all'*Alias* relativo alla *MAA* ricevuta dal proprio cliente. A tale scopo il *FC* può interrogare il *Registro*.

Art. 9 (Diritti dell'utente finale destinatario della messaggistica)

1. L'*UD* ha il diritto di conoscere dal proprio *FC* per il tramite del relativo *Customer care* i dati relativi al o ai *UM* che hanno registrato l'*Alias* contenuto in una messaggistica ricevuta.
2. L'Autorità renderà disponibile all'utenza finale destinataria anche una interfaccia web per interrogare il *Registro* per conoscere, relativamente ai singoli *Alias*, i dati di contatto dell'*UM* per cui è stato registrato.

Art. 10 (Composizione degli Alias)

1. Il *FS* è responsabile della rispondenza degli *Alias* registrati alle disposizioni del presente articolo e adotta la massima diligenza al fine di evitare di confondere l'utenza destinataria sul mittente del messaggio attraverso l'utilizzo di *Alias* che differiscono in maniera non significativa da *Alias* già registrati nel *Registro*.
2. L'*Alias* è costituito in modo tale da agevolare al massimo l'individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni del mittente originario. Pertanto, l'*Alias* è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario. In caso di rapporto contrattuale di mutua cooperazione tra due *UM*, con accordo tra le parti, è consentita la registrazione di *Alias* che fanno riferimento alle denominazioni di entrambi i soggetti. È fatto divieto di utilizzare, oltre nomi generici, anche parole e/o segni e/o espressioni volgari, offensive *et similia* come stabilito dalla legge.

3. L'utilizzo di *Alias* che richiamino la denominazione di Enti e Istituzioni pubbliche, di qualunque natura, e loro acronimi è riservato esclusivamente ai medesimi Enti ed Istituzioni. Tali *Alias* sono registrabili esclusivamente come *Alias* univoci e non sono registrabili da altri soggetti.
4. L'*Alias* non può essere composto esclusivamente da caratteri numerici o da caratteri alfanumerici che possano simulare un numero in formato nazionale o internazionale.
5. Gli *Alias* possono essere univoci o non univoci e, comunque, sono determinati nel rispetto delle norme vigenti relative ai marchi.
6. *Alias* che si differenziano esclusivamente solo per alcuni caratteri in maiuscolo o in minuscolo sono considerati indistinti.
7. L'uso di *Alias* univoci e non univoci è consentito da parte di qualsiasi azienda nel rispetto del presente regolamento.
8. Gli *Alias* univoci hanno un periodo di latenza di dodici mesi. Durante il periodo di latenza è consentita la registrazione solo da parte dell'*UM* che lo ha registrato per ultimo.
9. Nel caso di *Alias* univoci, la registrazione nel *Registro* è consentita esclusivamente se l'*Alias* non risulta già registrato.
10. Al fine di tutelare gli utenti destinatari finali l'Autorità si riserva di definire una *lista di Alias* non registrabili, tra i quali anche alcuni nomi generici.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30, comma 12, del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Art. 12 (Norme transitorie e finali)

1. L'Autorità eventualmente anche attraverso la collaborazione con il Comitato tecnico sulla sicurezza delle comunicazioni elettroniche può definire ulteriori principi e criteri di funzionamento e di gestione del *Registro* che saranno poi inseriti nel relativo manuale come ogni ulteriore aggiornamento tecnico-operativo.
2. L'Autorità si riserva di pubblicare sul proprio sito *web*, per agevolare i *FS* nella corretta definizione degli *Alias* e a beneficio degli utenti finali destinatari, l'elenco degli *Alias* e degli *UM* che li hanno in uso, con i relativi dettagli identificativi, per i soli *Alias* univoci.